

RELAZIONE TECNICA

PRESUPPOSTI E FONDAMENTI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA ELETTRICA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97 E PER LA MODIFICA DELLA MEDESIMA DELIBERAZIONE

1 Introduzione

Il provvedimento proposto prevede:

- la determinazione delle aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3, secondo la struttura prevista dall'articolo 4 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 161/98);
- l'aggiornamento della parte B della tariffa ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1 della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), tenendo anche conto dell'esigenza di conguagliare la differenza tra la quota di aliquota, pari in media a 0,69 L/kWh, introdotta, a titolo di acconto, dalla deliberazione dell'Autorità n. 161/98 e quella, pari in media a 0,42 L/kWh, a copertura del maggior fabbisogno derivante, per il primo bimestre (gennaio – febbraio) 1999, dagli adeguamenti del costo unitario riconosciuto dei combustibili per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999;
- la modificazione della disciplina relativa alla determinazione del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'Allegato n. 1 della deliberazione n. 70/97, individuando le tipologie di carbone da assumere come riferimento per tale determinazione; specificando le modalità di computo degli indici di mercato relativi al carbone, all'olio combustibile e al gas naturale, in relazione alle modificazioni delle aliquote delle accise sugli oli minerali e delle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, disposte ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2 Determinazione delle componenti tariffarie A2 e A3 della tariffa

Come previsto dalla deliberazione dell'Autorità n. 161/98, a decorrere dall'1 marzo 1999, per le forniture diverse da quelle:

- in bassa tensione per usi domestici;
- in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;
- alle Ferrovie dello Stato per i quantitativi di energia per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 1963, n. 730;
- di cui all'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97,

le componenti tariffarie A2 e A3 includono un'aliquota riferita alla potenza impegnata ed un'aliquota riferita all'energia elettrica fornita, al fine di tener conto di entrambi i parametri che caratterizzano le forniture di energia elettrica, distribuendo il relativo onere tra gli utenti sulla base di una più completa caratterizzazione della fornitura.

Per ciascuna componente è stato allocato il 75% dell'onere sulla potenza e il 25% sull'energia, in una proporzione simile a quella che attualmente sussiste tra la componente fissa (di potenza) e la componente variabile (di energia) dei costi di fornitura del servizio elettrico.

I valori delle aliquote riferite alla potenza impegnata e all'energia prelevata sono stati determinati in base alle ore di utilizzazione media complessiva delle classi di utenza alle quali si applica la nuova struttura binomia, in modo da mantenere invariato il gettito complessivo rispetto a quello ottenibile con le aliquote precedentemente in vigore, con riferimento alle previsioni per il 1998 della domanda di energia elettrica per classi di utenza. Applicando tali criteri, le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 risultano determinate come riportato nella tabella 1.

Tabella 1 Aliquote delle componenti A2 e A3 per classi di utenza

<i>Classi di utenza</i>	Componente A2		Componente A3	
	L/kW/mese	L/kWh	L/kW/mese	L/kWh
Bassa tensione (forniture per usi agricoli e altri usi)	1085	2,0	1526	2,8
Media tensione	1085	2,0	1526	2,8
Alta tensione (escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7) di cui alla tabella 1 allegata alla deliberazione dell'Autorità n. 70/97	1085	2,0	1526	2,8

Come previsto dalla deliberazione dell'Autorità n. 161/98, nel caso di forniture di energia elettrica con diverso impegno di potenza in distinti periodi dell'anno, l'aliquota riferita alla potenza impegnata si applica, in ciascun mese, al livello massimo della potenza impegnata nel mese.

Nel caso di forniture regolate da tariffe biorarie o multiorarie, per l'applicazione dell'aliquota riferita alla potenza impegnata si fa riferimento, in ciascun mese, alla potenza impegnata equivalente. Questa viene calcolata sulla base delle potenze impegnate in ciascuna fascia oraria, utilizzando le seguenti espressioni:

- nel caso di forniture regolate da tariffe biorarie:

$$PE = 0,432 PP + 0,568 PV$$

dove PP e PV sono le potenze impegnate, rispettivamente, nelle ore piene e nelle ore vuote, come definite al titolo II, punto 1), lettera a) del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990 (di seguito: provvedimento CIP n. 45/90);

- nel caso di forniture regolate da tariffe multiorarie:

$$PE = 0,059 P1 + 0,207 P2 + 0,143 P3 + 0,591 P4$$

dove P1, P2, P3 e P4 sono le potenze impegnate, rispettivamente, nelle ore di punta, nelle ore di alto carico, nelle ore di medio carico e nelle ore vuote, come definite al titolo II, punto 2), lettera b) del provvedimento CIP n. 45/90.

3 Aggiornamento della parte B della tariffa

Per il secondo bimestre (marzo – aprile) 1999, la parte B della tariffa viene aggiornata:

- in conseguenza delle variazioni nel prezzo dei combustibili sui mercati internazionali;
- per prevedere la copertura dei maggiori costi della produzione di energia elettrica derivanti dalla variazione delle accise applicate ai combustibili utilizzati.

Infatti, a decorrere dall'1 gennaio 1999, la parte B della tariffa, oltre a riflettere i prezzi dei combustibili sui mercati internazionali ed i costi di trasporto, include una quota a copertura dei maggiori costi dei combustibili derivanti dalle variazioni delle accise a questi applicabili, come previste dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3.1 Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili riconosciuto dell'energia elettrica prodotta con impianti termoelettrici

Per il secondo bimestre (marzo - aprile) 1999, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, è diminuito del 2,37% rispetto al corrispondente valore del primo bimestre 1999, così come adeguato dalla deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 1999, n. 9/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 43 del 22 febbraio 1999 (di seguito: deliberazione n. 9/99), passando da 18,000 a 17,573 L/Mcal.

Questa diminuzione riflette sia andamenti differenziati dei prezzi in dollari Usa dei combustibili sui mercati internazionali, sia un apprezzamento della lira nei confronti del dollaro Usa, il cui rapporto di cambio ha mostrato un valore medio per il quadrimestre ottobre 1998 – gennaio 1999 pari a 1651,669 L/US\$, inferiore dell'1,85% rispetto al valore di 1682,841 L/US\$ medio per il quadrimestre agosto – novembre 1998 utilizzato in occasione del precedente aggiornamento.

In particolare, gli indici relativi al carbone, all'olio combustibile e al gas naturale hanno registrato le seguenti variazioni:

- l'indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,1672, è passato da 14,650 a 14,590 L/Mcal (-0,4%). La diminuzione è riconducibile sia al rapporto di cambio del dollaro Usa verso la lira che ad una leggera flessione delle quotazioni in dollari su tutti i principali mercati di approvvigionamento, che ha più che compensato l'imposta sui consumi che è passata da 0,642 a 0,807 L/Mcal per effetto delle nuove aliquote determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, con decorrenza 16 gennaio 1998;
- l'indice dell'olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,6045, è passato da 17,674 a 17,309 L/Mcal (- 2,1%), di cui 0,131 L/Mcal per l'aumento dell'accisa prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999. La diminuzione è dovuta al calo delle quotazioni degli oli di riferimento espresse in dollari, in particolare durante il mese di novembre;
- l'indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0,2283, è passato da 21,314 a 20,458 L/Mcal (-4,0%), di cui 0,105 L/Mcal per l'aumento dell'accisa prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999. Anche per il gas naturale, la diminuzione è il risultato del calo delle quotazioni in dollari degli oli e dei greggi di riferimento.

Per effetto della diminuzione del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici (Ct) si riduce pertanto a

40,242 L/kWh, contro le 41,220 L/kWh del primo bimestre 1999, come adeguato dalla deliberazione dell'Autorità n. 9/99 sopra richiamata, stante il valore di 2290 kcal/kWh attribuito al consumo specifico.

3.2 Aggiornamento delle aliquote della parte B della tariffa

Poiché la variazione del costo riconosciuto dei combustibili ha superato i due punti percentuali, di cui all'articolo 7, comma 7.1 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, si procede all'aggiornamento della parte B della tariffa, con decorrenza dall'1 marzo 1999.

L'aggiornamento della parte B della tariffa per il secondo bimestre (marzo – aprile) 1999 riflette:

- la riduzione del costo riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici, che include le modificazioni delle aliquote delle accise sugli oli minerali e delle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion utilizzati nella produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999. L'aliquota media della parte B della tariffa viene determinata moltiplicando il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici (Ct) per la quota di energia elettrica ammessa, che, a sua volta, è definita come rapporto tra la quantità di energia ammessa ai contributi¹ (articolo 6 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, come integrato dalla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 1998, n. 05/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 33 del 10 febbraio 1998) e la quantità di energia assoggettata alla parte B della tariffa (articolo 2 della deliberazione n. 70/97). Per il 1999 questa quota risulta stimabile come pari a 0,9940;
- l'esigenza di congruare la differenza, pari in media a -0,27 L/kWh, tra la quota di aliquota introdotta, a titolo di acconto, dalla deliberazione dell'Autorità n. 161/98 pari, in media, a 0,69 L/kWh, e quella di 0,42 L/kWh risultante, per il primo bimestre 1999, dall'adeguamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, di cui all'articolo 3, comma 3, della deliberazione dell'Autorità n. 9/99;

La diminuzione dell'aliquota media della parte B della tariffa, da 41,24 L/kWh a 39,73 L/kWh (-3,66%), può essere scomposta nelle seguenti componenti:

- una diminuzione, da 41,24 L/kWh a 40,97 L/kWh, dovuta al minor effetto delle modificazioni delle aliquote delle accise sui combustibili, così come stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, che comportano, per il primo bimestre (gennaio – febbraio) 1999, una maggiore incidenza fiscale pari, in media, a 0,42 L/kWh, inferiore quindi rispetto al valore di 0,69 L/kWh fissato, a titolo di acconto, dall'articolo 3, comma 3, della deliberazione dell'Autorità n. 161/98.
- una diminuzione, da 40,97 L/kWh a 40,00 L/kWh, dovuta alla variazione del costo unitario riconosciuto Ct pari a -2.37%;
- una diminuzione, da 40,00 L/kWh a 39,73 L/kWh, dovuta alla quota di congruamento di -0,27 L/kWh di cui sopra.

¹ Energia prodotta da impianti termoelettrici, energia importata, energia elettrica prodotta da terzi e ceduta all'Enel e alle imprese produttrici-distributrici autorizzate al ritiro, sia sotto forma di produzione dedicata che di eccedenze di energia elettrica, nonché energia elettrica che le imprese produttrici-distributrici producono ed immettono nella rete pubblica a mezzo di impianti utilizzando fonti rinnovabili o assimilate entrati in esercizio dopo il 30 gennaio 1991 e già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 22 febbraio 1997.

La risultante diminuzione del 3,66% si applica alle aliquote della parte B relative a tutte le categorie di utenza, ad eccezione di:

- forniture per uso domestico nelle abitazioni di residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3 kW e per livelli di consumo mensile fino a 150 kWh, già caratterizzate da aliquote della parte B della tariffa significativamente inferiori rispetto a quelle applicabili alle altre forniture per usi domestici, per le quali l'aliquota della parte B della tariffa rimane invariata;
- altre forniture per usi domestici, per le quali l'aliquota della parte B della tariffa viene ridotta di un ammontare tale da far diminuire del 3,66% l'onere complessivo della parte B della tariffa per l'utenza domestica;
- forniture per la produzione di alluminio primario, per le quali il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995 prevede che le eventuali variazioni in diminuzione dei sovrapprezzi, ora incluse nella parte B della tariffa, non siano applicate fino a che non sia stato raggiunto il trattamento previsto per le forniture normali.

La tabella 2 riassume le modifiche alle aliquote di tariffa per le diverse classi di utenza disposte dal provvedimento nella parte illustrata nelle sezioni 2 e 4 della presente relazione.

4 Modifica ed integrazione della disciplina relativa alla determinazione del prezzo del paniere dei combustibili fossili sui mercati internazionali

Ai fini della determinazione del prezzo del paniere di combustibili fossili, come definito nell'Allegato 1 della deliberazione dell'Autorità n.70/97, l'indice di mercato per il carbone P_{carbone} incide per il 16,72%, mentre nella media ponderata P_{FOB} delle quotazioni dei prezzi Fob, espresse in US\$/t, dei carboni importati dai diversi Paesi (Stati Uniti, Sud Africa, Cina, Polonia, Colombia e Venezuela), il prezzo del carbone di provenienza nordamericana $P_{\text{FOB}}^{\text{USA}}$ incide per il 51,8%.

In base alla deliberazione dell'Autorità n.70/97, il prezzo $P_{\text{FOB}}^{\text{USA}}$ viene a sua volta determinato come media mensile aritmetica delle quotazioni settimanali Fob dei seguenti carboni: Usa Hampton Roads (12500 Btu, 1% S, 10% Ash), Usa Baltimore (12500 Btu, 1% S, 10% Ash), Usa Gulf Coast (12500 Btu, 1% S, 12% Ash).

Dal momento che:

- dal 19 agosto 1997 uno dei tipi di carbone assunto a riferimento tra quelli provenienti dagli Stati Uniti d'America, e precisamente il tipo "Baltimore (12500 Btu, 1% S, 10% Ash)", non risulta più quotato e, quindi, non viene più riportato dalla pubblicazione *Coal Week International*;
- nell'incertezza circa il ritorno della quotazione, vista anche la notevole stabilità su valori di 40,0 US\$/t (Low) e 40,9 US\$/t (High) delle quotazioni precedenti, nella determinazione del prezzo medio del paniere combustibili per i periodi successivi si è assunto tale livello come quotazione per il carbone di provenienza Baltimore (12500 Btu, 1% S, 10% Ash);
- ad una situazione di relativa stabilità dei prezzi del carbone, in particolare di quello di provenienza americana, potrebbe in prospettiva subentrare una dinamica più accentuata, anche in relazione all'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi che, nel medio-lungo termine, finiranno per influenzare le quotazioni del carbone da vapore;

si ritiene opportuno, a decorrere dall'1 marzo 1999, determinare il prezzo $P_{\text{FOB}}^{\text{USA}}$ come media mensile delle quotazioni settimanali Fob dei soli carboni quotati Usa Hampton Roads (12500 Btu, 1% S, 10% Ash) ed Usa Gulf Coast (12500 Btu, 1% S, 12% Ash).

Dal punto di vista quantitativo, ai fini della determinazione del prezzo del paniere di combustibili fossili, l'utilizzo di tale nuovo sistema di riferimento per il carbone di provenienza nordamericana

presenta differenze trascurabili rispetto ai valori precedentemente utilizzati per la determinazione del prezzo $P_{\text{FOB}}^{\text{USA}}$ includendo anche la quotazione del carbone do provenienza Usa Baltimore. Inoltre, in assenza di altre quotazioni di carboni esportati dalla East Coast aventi poteri calorifici e contenuti di zolfo pari a quelli del tipo Baltimore (12500 Btu, 1% S, 10% Ash), il criterio proposto evita di prendere in considerazione quotazioni di riferimento ricostruite attraverso fattori di correzione complessi ed arbitrari.

Tabella 2. Aliquote in vigore dall'1 marzo 1999 rispetto a quelle in vigore nel 1° bimestre gennaio-febbraio 1999 (in L/kWh)

	1° bimestre 1999			2° bimestre 1999				
	gennaio - febbraio1998			marzo - aprile1998				
<i>Classi di utenza</i>	Comp.ti inglobat e nella Parte A	Parte B	Totale	Componenti inglobate nella Parte A		Parte B	Totale	
	L/kWh	L/kWh	L/kWh	L/kWh/mese	L/kWh	L/kWh	L/kWh/mese	L/kWh
BASSA TENSIONE								
1) Forniture per usi domestici								
a) fino a 3 kW con tariffa per residenti e fino a 150 kWh di consumo	19,9	20,2	40,1	0	19,9	20,2	0	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	19,9	70,6	90,5	0	19,9	67,4	0	87,3
2) Forniture per usi agricoli	19,9	48,9	68,8	2611	4,8	47,1	2611	51,9
3) Altri usi	19,9	52,5	72,4	2611	4,8	50,6	2611	55,4
MEDIA TENSIONE								
4) Tutti gli usi	18,8	35,6	54,4	2611	4,8	34,3	2611	39,1
ALTA TENSIONE								
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per la classe di utenza 6) e 7)	18,4	34,1	52,5	2611	4,8	32,9	2611	37,7
6) Alluminio primario	7,5	5,7	13,2	0	7,5	5,7	0	13,2
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	5,3	3,3	8,6	0	5,3	3,2	0	8,5